

LEGGE DI BILANCIO 2024

(L. 213 DEL 30.12.2023)

MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE

ESENZIONE IMU PER IMMOBILI POSSEDUTI E UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

c. 71

L'art. 1, c. 759, lett. g) L. 160/2019, che detta l'esenzione da IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 73, c. 1, lett. c) Tuir), per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione e di culto, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all'art. 1, c. 2 L. 212/2000, nel senso che:

- gli immobili si intendono posseduti **anche nel caso in cui sono concessi in comodato** ad un altro Ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il **comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste** dall'art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992, con modalità non commerciali;
- gli immobili si intendono utilizzati quando **sono strumentali alle destinazioni** di cui all'art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992, **anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse**, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.